

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'ANTIMO ED IL COMUNE DI CASANDRINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

\* \* \* \*

L'anno duemilasedici, addì 22/03/2016 del mese di Marzo presso la sede del Comune di Sant'Antimo ( Na )

**TRA**

il **Comune di Sant'Antimo** (NA), con sede legale in Via Roma n°168, codice fiscale 01554810638 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Piemonte Francesco, nato a Sant'Antimo il 01/03/1956, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 27/01/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il **Comune di Casandrino** (NA), con sede legale in Piazza Umberto I n°7, codice fiscale 80032140636, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Silvestre Antimo, nato a Casandrino il 21/08/1951, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 10/03/2016, esecutiva ai sensi di legge;

**Premesso che:**

- l'art. 15 della Legge n°241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D.Lgs. n°267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n°267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- l'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n°163/2006 prevede che: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n°56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. ..."*

Preso atto delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali i Comuni di Sant'Antimo (NA) e di Casandrino (NA) hanno deliberato la costituzione della centrale unica di committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione dell'accordo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **Art. 1 - Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Sant'Antimo ed il Comune di Casandrino per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ai sensi dell'art. 33 commi I e 3-bis del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono disciplinati da un regolamento adottato dall'organo esecutivo dei Comuni.

3. L'istituzione della Centrale Unica di Committenza non esclude la facoltà dei Comuni aderenti, per le procedure che devono essere gestite in forma centralizzata, di ricorrere ad un soggetto aggregatore o alla Provincia.

4. Resta salva la possibilità di ingresso successivo di ulteriori Comuni, con conseguente modifica del regolamento e della convenzione.

## **Art. 2 - Finalità della convenzione**

1. Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:

- a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici;
- b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
- c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;
- d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

## **Art. 3 - Comune capofila**

1. La Centrale unica di committenza è istituita presso il Comune capofila che viene individuato nel Comune di Sant'Antimo (NA).

2. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara di cui al successivo articolo 4.


## **Art. 4 - Funzioni delegate alla Centrale Unica di Committenza**

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata.

2. I Comuni aderenti possono avvalersi della Centrale Unica di Committenza, in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.

3. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale Unica di Committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale Unica di Committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla stipulazione del contratto.

## **Art. 5 - Competenza dei Comuni e della Centrale Unica di Committenza**



1. Il Comune, per le procedure di cui al precedente articolo 4 comma 3, è competente per la fase che precede e per quella che segue la procedura di gara. Per le stesse procedure, la Centrale Unica di Committenza svolge le seguenti funzioni:

- collabora con i Comuni aderenti ai fini della redazione dei capitolati, dell'individuazione del sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;
- redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
- conduce le fasi preliminari degli affidamenti;
- svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, con assunzione delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria;
- effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche sul possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;
- definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
- in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

#### **Art. 6 - Affidamenti congiunti**

1. Nelle procedure a beneficio di più Comuni, anche per lotti con unico affidatario: progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;

- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. n°163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli Enti interessati;
- la rappresentanza processuale è assunta dalla Centrale Unica di Committenza.

#### **Art. 7 - Funzioni accessorie della Centrale Unica di Committenza**

1. Oltre alle funzioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, la Centrale Unica di Committenza può esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli Enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun Ente aderente;
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
- attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

## **Art. 8 - Funzionamento della Centrale Unica di Committenza**

1. La Centrale Unica di Committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale Unica di Committenza la massima collaborazione.

2. Il Sindaco del Comune capofila nomina il Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

3. Per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza i Comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei Comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della giunta del Comune capofila, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i Comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

4. Il Responsabile della C.U.C. conferisce la nomina di Responsabile Unico del Procedimento, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'Ente beneficiario della procedura, e nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici della competenza tecnica necessaria.

5. Il personale al quale viene conferita la nomina di Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.

## **Art. 9 - Forme di consultazione tra le Amministrazioni aderenti**

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

2. La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenzioso.

## **Art. 10 - Contenzioso**

1. In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.

2. E' facoltà dei Comuni avvalersi dell'ufficio legale del Comune capofila, che con il presente atto è convenzionalmente costituito quale ufficio di Avvocatura comune agli Enti associati, limitatamente alle procedure, curate, anche solo in parte, dalla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007 n°244 e dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.

3. In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale Unica di Committenza, gli oneri della procedura saranno suddivisi tra il Comune proponente della procedura di gara ed il Comune capofila, secondo equità.

#### Art. 11- Rapporti finanziari

1. Il Comune aderente si impegna a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

2. Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:

- "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;
- "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

3. I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono in capo all'Ente medesimo. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti in base agli importi posti a base di gara.

4. I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base degli importi a base di gara e del numero di partecipanti alle procedure.

#### Art. 12 - Durata, scioglimento, recesso

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata a tempo indeterminato.

2. Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

3. La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate in comune.

4. Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, comunicata in forma scritta nei successivi 20 (venti) giorni. Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

#### Art. 13 - Controversie tra Enti - Registrazione

1. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per eventuali controversie, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR Campania.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n°642, allegato B, comma 16, ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

Comune di Sant'Antimo


Il Sindaco

Convenzione C.U.C.

  
Il Sindaco  
di Francesco Piemonte

Comune di Casandrino

Il Sindaco

  
Il SINDACO  
di Armando SILVESTRA

S-C